

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ACLI ISERNA APS
PER ADEGUARE LO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE - D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117

Il giorno 15 FEBBRAIO 2020, alle ore 19.00, presso la sede sociale sita a
ISERNA in Via PANSINI 13

si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale per l'adeguamento al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Sig. DI RISCIO DAVIDE dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. TOTARO ANNA MARIA. Il Presidente constata la presenza di n. 27 soci su 549 verificata, quindi, la validità dell'Assemblea a deliberare, passa al primo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra le novità legislative introdotte dal Codice del Terzo settore, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che rendono necessario modificare lo statuto ed integrare la denominazione sociale con l'acronimo aps, che sta per associazione di promozione sociale.

Di seguito, il Presidente spiega per ogni articolo dello statuto le proposte di modifiche che è necessario apportare ai fini dell'adeguamento normativo.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto con la conseguente integrazione della denominazione sociale con l'acronimo aps.

Il Presidente accerta che sono favorevoli soci n. 27; contrari n. 1; astenuti n. 1.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto (allegato al verbale) e la conseguente denominazione sociale "CIRCOLO ACLI ISERNAaps".

L'Assemblea dà mandato al Presidente di:

- a) provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione delle imposte di registro e di bollo come sancito dall'art. 82, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- b) comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione della denominazione sociale entro 30 giorni dalla data odierna.

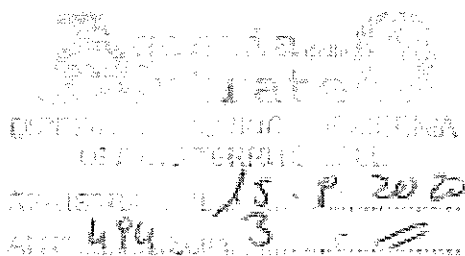
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 20.30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Totaro Anna Maria

Il Presidente

Di Risco Davide



[Signature]

Il presente verbale è stato redatto e sottoscritto in conformità con il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Protocollo Arrivo N. 133228/2022 del 01-08-2022
Allegato 2 - Copia Documento

Associazione "Circolo Acti Isernia aps"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata:
"Circolo Acti Isernia aps" associazione di promozione sociale di seguito indicata come Associazione.
- 1.2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.4. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I. aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps - Associazione di Promozione Sociale - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità era già espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000.
- 1.5. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. aps è riconosciuta ed affiliata alle A.C.L.I. aps modesine e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma b), lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito decreto 8 agosto 1997 n. 175301.
- 1.6. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle A.C.L.I. aps l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle A.C.L.I. aps impegnandosi al suo pieno rispetto.
- 1.7. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in Via Pansini, 13 - 86170 Isernia (IS)
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3. E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravveri la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1. L'Associazione, unitamente alle A.C.L.I. aps, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
- 3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona delle A.C.L.I. se istituita.
- 3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorie sportive e turistiche.
- 3.4. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle A.C.L.I. aps.

Art. 4 - ATTIVITÀ

- 4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.
- 4.2. In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 10 comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:
- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 10 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 10 comma 1, lettera a) del d.lgs. 117/2017;
- 4.3. L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 4.1. tenuto quanto stabilito nel successivo 4.2. può svolgere attività diverse di cui all'art. 10 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'introduzione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.
- 4.4. Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionando e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e

regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che ritenga opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente art. 2, sia nell'ambito delle attività diverse «strumentali» e «secondarie» alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.5.

- 4.5 L'Associazione, su iniziativa della Presidenza, può nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:
- somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
 - organizzare attività formative e motori - sportive;
 - effettuare raccolte pubbliche di fondi;
 - esercitare, in via puramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (conferenze e sottoscrizioni anche a premio).

Art. 5 - VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati aderenti alla Rete associativa delle ACLI aps.

- 5.2 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
- 5.3 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
- 5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
- Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.
- 5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.
- 5.6 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Art. 6 - SOCI

- 6.1 Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Achista ed accettino le

regole dettate dal presente Statuto, dallo Statuto delle ACLI aps e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati. Elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

- 6.2. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 6.3. La quota o contributo associativo è di carattere annuo, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1. I soci hanno il diritto:

- * di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggioranti;
- * di essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli associativi presso le ACLI aps, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
- * di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- * di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;
- * di esaminare i libri sociali delle Strutture ACLI ai vari livelli, attraverso le forme di rappresentanza e delega stabilite nello Statuto della Struttura nazionale delle ACLI aps, nonché secondo le modalità operative definite negli statuti dei vari livelli associativi interessati;
- * di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- * di usufruire dei servizi associativi organizzati dalle ACLI aps.

7.2. I soci sono tenuti:

- * all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti statuti e Regolamenti delle ACLI aps a cui l'Associazione è affiliata;
- * a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa, così come a sostenere le finalità indicate negli articoli 1, 2 e 3 dello Statuto nazionale e dal Patto Associativo con la Rete ACLI;
- * al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuo.

7.3. L'assenza temporanea della partecipazione alla vita associativa



REGISTRO POLIZIE STORIA ASSOCIATIVA
PROTOCOLLO ARRIVO N. 133228/2022 del 01-08-2022
Allegato 2 - Copia Documento

- 7.4 L'esplicitamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni tessere parte o affiliate alle ACLI aps purché in possesso di regolare tessera ACLI aps.
- 7.5 Anche ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle ACLI L. aps, i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuti e Regolamenti delle ACLI L. aps.

Art. 8 - AMMISSIONI DEL SOCIO

- 8.1 L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sotto all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale delle ACLI aps.
- 8.2 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità da essa stabilite, in coerenza con le disposizioni operative fornite dagli Organi della Struttura nazionale ACLI aps, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.
- 8.3 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle ACLI aps.
- 8.4 La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, la Presidenza può delegare il legittimo rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente l'Organismo esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica della Presidenza entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti ex tunc, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato. L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni. L'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. La decisione è inappellabile.
- Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.
- 8.5 I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di

vigilare sull'osservanza dei doveri di associato ACCL che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché dello Statuto e dei Regolamenti delle ACCLaps, sul socio minoritario.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 9.1 La qualifica di socio si perde per mancata versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.
- 9.2 Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate dal vigente Statuto delle ACCLaps qui richiamato ai sensi dell'art. 46-15 del presente Statuto.
- 9.3 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione, nonché dagli Organi delle Strutture della Rete Associativa ACCLaps a qualsiasi livello compresi eventuali incarichi presso gli Organi delle Strutture dei Servizi e delle Imprese a finalità sociali promossi dalle ACCLaps.
- 9.4 Ferme restando le previsioni dello Statuto delle ACCLaps, la misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:
- a. non ottempera alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti ACCLaps a cui l'Associazione è affiliata;
 - b. svolge attività contraria agli interessi dell'Associazione;
 - c. in qualunque modo arrecchi danni, anche morali, all'Associazione.
- 9.5 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 9.6 In caso di recesso o espulsione il socio deve ottemperare agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici maturati in qualità di associato dell'Associazione. Ferme restando gli obblighi di cui al presente statuto, non sono previste cure di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
- 9.7 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 10.1 Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
 - La Presidenza;
 - Il Presidente;

- L'Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 del d.lgs. 447/2017;
- Il Revisione legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 447/2017.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. È composta da tutti i soci dell'Associazione ed è retta dal principio del voto singolo.
- 11.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Partecipano, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e uno della Presidenza zonale, ove sia costituita. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito.
- 11.3 L'Assemblea è competente a deliberare su:
- a. Elezione della Presidenza ogni quattro anni;
 - b. la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 447 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
 - c. gli indirizzi dell'azione della Presidenza e la verifica del relativo operato;
 - d. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
 - e. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrano le condizioni di legge per la sua redazione;
 - f. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;
 - g. l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
 - h. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i. approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;
 - j. ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
- Anche in deroga a quanto diversamente previsto nel presente Statuto, in caso di convocazione del Congresso provinciale l'Assemblea dei soci elegge i delegati secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale delle ACLI e specificato dal Consiglio regionale e da quello provinciale.
- Se l'Associazione registra un numero di associati superiore a cinquecento, l'Assemblea può deliberare di delegare alla Presidenza la stesura del Regolamento assembleare o di istituire maggioranze diverse per la delibera in materia di azione di responsabilità.
- 11.4 L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci

presenti. Viene espressamente convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie in seconda convocazione, l'Assemblea è valida anche se è presente almeno un terzo dei soci.

Le deliberazioni delle assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto eventualmente stabilito per specifiche materie, nello Statuto delle ACLIAPS.

11.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata in via straordinaria quando:

- la Presidenza ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;

su richiesta della Presidenza provinciale o da quella regionale d'intesa con la Presidenza zonale dove questa è costituita.

La convocazione dell'Assemblea deve:

- a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza provinciale e agli Organi zonali delle ACLIAPS, ove costituiti;
- c) indicare la data e il luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

11.6. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 13.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia.

11.7. I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i termini per l'eventuale approvazione.

11.8. I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione della Presidenza.

Art. 12 - PRESIDENZA

12.1. La Presidenza e l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.

12.2. L'Assemblea dei soci su proposta del Presidente, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.

12.3. La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.

12.4. La Presidenza è composta:

- a) con diritto di voto dai soci eletti dall'Assemblea;
- b) senza diritto di voto, se non già eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei soggetti sociali e delle Associazioni (partitiche e Professionali e delle iniziative specifiche) costituite all'interno dell'Associazione.

La Presidenza è convocata in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese. In via straordinaria entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte

di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Presidenza provinciale, d'intesa con quella zonale, se costituita o per iniziativa della stessa Presidenza zonale.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente vicario e in caso d'inerzia dalla Presidenza provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

Fra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
- d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
- e) svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale delle ACLI aps.

12.5. Le funzioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

12.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. È prevista la possibilità di riconsiderare il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti.

12.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza di cui al successivo art. 15.7, e sono messi a disposizione dei soci che vogliono prenderne visione.

12.8. Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.

12.9. I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti la Presidenza e le modalità di convocazione della medesima Presidenza.

12.10. I componenti della Presidenza assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla stessa Presidenza.

12.11. Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni la Presidenza che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o

altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea decade l'intero Collegio e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.

12.12 Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:

- a. siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza;
- c. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale delle ACLI prima della convocazione dell'Assemblea.

12.13 I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

Art. 13 - PRESIDENTE

13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza deliberati in Assemblea, devono essere fatti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

13.2. Il Presidente viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.

13.3. Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare la Presidenza in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 12.4.

Il Presidente:

- a. partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
- b. può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza;
- c. sottopone alla Presidenza la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
- d. ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18.

13.4. La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente uscente. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/del Vicepresidente/i.

13.5. Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

- a. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendano realizzare;
- b. sia indicato il nome del candidato Presidente;
- c. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale prima dello svolgimento dell'Assemblea.

I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

13.6 Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto:

- a. firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
- b. cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
- c. predispone ed illustra alla Presidenza il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale e il rendiconto per cassa.

Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

ART. 14 - RISORSE ECONOMICHE

14.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati o dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 n. ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.5.

- 14.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché per le erogazioni liberali degli associati o dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

- 15.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 15.2 Il bilancio di esercizio viene predisposto dalla Presidenza munita dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
- 15.3 Se l'Associazione ha ricavi, renditi, proventi e entrate annuali inferiori a 220.000 euro, la Presidenza può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.
- 15.4 Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.
- 15.5 L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in cui può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 15.6 Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., la Presidenza predispose il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alla pubblicazione sul proprio sito internet.
- 15.7 Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del dlgs. n. 117/2017 l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:
- 1 - il libro dei soci;

- 17.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 17.3 È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ente in cui affluisce, art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 5 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

- 18.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in via successiva e graduata, alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamento della A.C.I.L.I. agio da considerarsi, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto: alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.

COMPAGINE SOCIALE CIRCOLO ACLI ISERNIA

Prog.	Cognome	Nome	Codice fiscale	carica
1	DI RISCIO	DAVIDE	DRSDVD81R10A080O	PRESIDENTE
2	TOTARO	ANNAMARIA	TTRNMR65C58B519S	VICEPRESIDENTE
3	PALUMBO	ANNA	PLMNNA70H70G596U	CONSIGLIERE
4	BERTONE	MARCO ANTONINO	BRTMCN72P21E335I	SOCIO
5	BIELLO	LOREDANA	BLLLDN69A70L725S	SOCIO
6	CARLUCCI	CONCETTA	CRLCCT50T71B830G	SOCIO
7	CARPENTIERI	IRENE	CRPRNI74T68C034P	SOCIO
8	CARUSO	ANTONIO	CRSNTN58R27G486E	SOCIO
9	CAVICCHIO	DAMIANO	CVCDMN47A22E335M	SOCIO
10	CELLILLI	GIUSEPPE	CLLGPP46C01A080W	SOCIO
11	CERA	ENRICO	CRENRC61E10A678S	SOCIO
12	COCOZZA	NICOLA	CCZNCL58P11L725X	SOCIO
13	COLETTA	PIETRO	CLTPTR32C04D715D	SOCIO
14	COPPOLA	PIETRO	CPPPTR38H01G812C	SOCIO
15	CRIVELLONE	FIORALBA	CRVFLB43D66B630Y	SOCIO
16	CUOCI	PIETRO	CCUPTR47S30C878S	SOCIO
17	CUOCI	RODOLFO	CCURLF78T28E335G	SOCIO
18	CUTONE	NICOLINO	CTNNLN70A12E335V	SOCIO
19	D'ANTONIO	LUCIA	DNTLCU42P68C534G	SOCIO
20	D'AREZZO	VITTORIO ANTONIO	DRZVTR37H11I234A	SOCIO
21	D'ONOFRIO	MARIA	DNFMRA49S67B317C	SOCIO
22	DEL CIELLO	EMILIA	DLCMLE47B48G495P	SOCIO
23	DEL PRETE	ANTIMO	DLPNTM49A03E335J	SOCIO
24	DELLI CARPINI	GIUSEPPE	DLLGPP79S13G596F	SOCIO
25	DI BAGGIO	MARIA	DBGMRA48B62E335U	SOCIO
26	DI LEMME	NICOLA	DLMNCL49S17E335K	SOCIO
27	DI PALMA	GIOVANNI	DPLGNN65P20C769H	SOCIO
28	DI PIETRANTONIO	DOMENICO	DPTDNC47B23D884V	SOCIO
29	DI PILLA	EMILIO	DPLMLE55C01C620L	SOCIO
30	DI PILLA	VERONICA	DPLVNC83E57E335T	SOCIO
31	DI STEFANO	ARNALDO	DSTRLD58R12I189F	SOCIO
32	FAVALESSA	OSVALDO	FVLSLD71E24E335Y	SOCIO
33	FEOLA	MARIA GRAZIA	FLEMGR38P48E335P	SOCIO
34	FIDENZIO	FERDINANDO	FDNFDN53S06H501U	SOCIO
35	FLAGIELLO	SABRINA	FLGSRN70P62E335G	SOCIO
36	GOLINO	MICHELE	GLNMHL51C23C270Z	SOCIO
37	IACOVONE	ELMIRA	CVNLMR50B62B810I	SOCIO
38	LOMBARI	ALBERTO	LMBLRT67L10Z114N	SOCIO
39	LUBRANO	MARIA	LBRMRA42P66E335R	SOCIO
40	MAGLIOLI	ANNUNZIATA	MGLNNZ37C65D715C	SOCIO
41	MANCINI	FRANCO	MNCFNC40S15I679T	SOCIO
42	MANCINI	GIUSEPPE	MNCGPP44D23H920Q	SOCIO
43	MANCINI	NADIA	MNCNDA71E53I679Q	SOCIO
44	MARESCA	GIUSEPPE	MRSGPP63B20Z401W	SOCIO
45	MARINO	ANGELO	MRNNGI76E14G812L	SOCIO
46	MARRO	GIOVANNA	MRRGNN56H64B830B	SOCIO
47	MASSARO	VINCENZO	MSSVCN71D05G606F	SOCIO

48	MASSITTI	MICHELE	MSSMHL64R18E335G	SOCIO
49	MISCISCHIA	SABATINO	MSCSTN65B01Z401K	SOCIO
50	NARDUCCI	ANTONIO	NRDNTN54M08F239Q	SOCIO
51	NARDUCCI	INCORONATA	NRDNRN32P55E779B	SOCIO
52	PAPALLO	RAFFAELE	PPLRFL46S01F839I	SOCIO
53	PARMIGIANO	MARIETTA	PRMMTT22C53G486P	SOCIO
54	PETTA	ROCCO	PTTRCC46M03B830U	SOCIO
55	RADDI	GIACOMO	RDDGCM47T15H458V	SOCIO
56	RAGOZZINO	MARIELLA	RGZMLL62E43E335Y	SOCIO
57	RICCI	NICOLA	RCCNCL53M06C769J	SOCIO
58	ROCCHIO	GIOVANNI	RCCGNN45R17D884D	SOCIO
59	RUSO	ROSA	RSSRSO44E68F601S	SOCIO
60	SACCO	COSTANTINO	SCCCTN41L29G596Y	SOCIO
61	SANTANGELO	AMALIA	SNTMLA72A50E335E	SOCIO
62	SCINOCCA	SILVANA	SCNSVN53C61A930X	SOCIO
63	SFERRA	ALESSANDRO	SFRLSN39R12C620H	SOCIO
64	SPALLONE	MARIA	SPLMRA46M55B830W	SOCIO
65	VESPOLI	GIUSEPPE	VSPGPP41P21E779P	SOCIO
66	VISCO	FRANCESCO	VSCFNC33A16C878E	SOCIO
67	VITI	DOMENICO	VTIDNC50D30E335U	SOCIO